

Nota al Decreto Ministeriale 21 giugno 2011 – Riduzione dei trasferimenti erariali (articolo 2, comma 8, decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23).

(Maria Piera Pastore – 15 settembre 2011)

L'articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 stabilisce che i trasferimenti erariali siano ridotti in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui allo stesso articolo comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 e al netto del gettito di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

Occorre precisare che:

- il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio per la durata di 3 anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;
- il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che ai comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito IVA;
- il comma 6 dell'articolo 2 riguarda l'accisa sull'energia elettrica che, decorrendo dall'anno 2012 non si applica per l'anno 2011.

La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) ha individuato le singole voci e il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali corrisposti ai comuni.

I prospetti redatti dalla Commissione quantificano in euro 11.264.914,29 le risorse da fiscalizzare e in euro 610.568.756,46 le risorse non fiscalizzabili.

Occorre anche considerare che:

- la percentuale di compartecipazione al gettito IVA, di cui all'articolo 4, comma 2 del d.lgs 23 del 2011, è stabilito in misura equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito IRPEf ed è stata quantificata in euro 2.889.000.000;
- il Ministero dell'Interno con il decreto 21 giugno 2011 ha stabilito le modalità di alimentazione e riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2011 e che il Fondo è stato determinato in euro 8.375.914.591,29;
- il Ministero dell'Interno ha già corrisposto ai comuni una somma a titolo di un acconto e che, tale acconto, deve essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai comuni.

Quindi, il Decreto Ministeriale 21 giugno 2011 stabilisce:

- che i trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni a statuto ordinario sono ridotti nella misura complessiva di euro 11.264.914.591,29 (somma che corrisponde al totale delle entrate da Federalismo fiscale municipale, compartecipazione IVA e per il Fondo sperimentale di riequilibrio);
- che, ai fini della riduzione dei trasferimenti si tiene conto delle somme versate ai comuni a titolo di acconto;
- che i trasferimenti erariali non fiscalizzati quantificati in euro 610.568.756,46 continuano ad essere assegnati ai comuni delle regioni a statuto ordinario.